

CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO FINALIZZATE ALL'ABBREVIAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO O ALL'ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DELL'INTERO PEF24

Con riferimento alle istanze di riconoscimento finalizzate all'abbreviazione del percorso didattico o all'esonero dallo svolgimento dell'intero percorso, da presentarsi contestualmente alla preiscrizione al PeF24, si fa presente quanto segue.

- a) Sono riconoscibili esclusivamente le attività sostenute e verbalizzate entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al PeF24 2021/2022.
- b) I Master e i Corsi di Dottorato, i cui obiettivi e programmi siano valutati dalla Commissione PeF24 coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comportano un riconoscimento pari a 6 CFU.
- c) I corsi non universitari, i corsi di formazione e/o le altre attività diverse da quelle menzionate non sono oggetto di riconoscimento.
- d) Deve essere garantito il possesso di almeno 6 cfu in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: a-pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; b-psicologia; c-antropologia; d-metodologie e tecnologie didattiche.
Di seguito le possibili combinazioni: 6 cfu in ciascuno dei quattro ambiti ($6 \times 4 = 24$); 8 cfu in ciascuno di tre ambiti ($8 \times 3 = 24$); 12 cfu in un ambito + 6 cfu in ulteriori due ambiti ($12 + 6 \times 2 = 24$); 6 cfu in un ambito + 9 cfu in ulteriori due ambiti ($6 + 9 \times 2 = 24$)
- e) Le istanze di riconoscimento e le convalide inferiori a 6 CFU per ciascun ambito non vengono prese in considerazione (ad es. un solo esame da 4 CFU nell'ambito di Pedagogia, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, non può essere preso in considerazione; un esame di Pedagogia da 3 CFU e un esame di Antropologia da 3 CFU, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, non possono essere presi in considerazione; due esami da 4 CFU nell'ambito di Pedagogia, sempre che gli obiettivi e i programmi di entrambi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comportano invece un riconoscimento corrispondente a 6/8 CFU).
- f) Con riferimento agli esami sostenuti nell'ambito di corsi di laurea di "vecchio ordinamento", a meno di indicazioni diverse, un'annualità corrisponde a 12 cfu e una semestralità corrisponde a 6 cfu (per velocizzare la lavorazione delle pratiche è possibile allegare il certificato di laurea V.O. con l'indicazione degli esami sostenuti).
- g) Ai fini del riconoscimento non è sufficiente che le attività di cui si richiede la convalida ricadano nei SSD di cui al D.M. 616/2017 (è necessario invece che, oltre al SSD di riferimento, anche gli obiettivi e i programmi delle attività risultino, a giudizio della Commissione, coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017).
- h) Ai fini della corretta lavorazione delle pratiche e dell'accoglimento delle istanze è obbligatorio inserire nelle apposite maschere i dati degli esami sostenuti di cui si chiede il riconoscimento: anno accademico e data di svolgimento dell'esame; denominazione dell'esame sostenuto; settore scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza; numero dei cfu conseguiti; votazione espressa in 30esimi.
- i) È necessario "fleggare" la casella corrispondente a ciascun esame inserito di cui si chiede il riconoscimento.

Con riferimento alle attività svolte presso Roma Tre si tenga presente che

- j) Sono considerati riconoscibili esclusivamente gli insegnamenti di cui all'allegato 1 al bando di ammissione.

Con riferimento alle attività svolte presso altro Ateneo si tenga presente che

- k) il richiedente, all'atto di presentazione della domanda di preiscrizione, deve indicare e/o inserire online le attività didattiche sostenute ed effettuare l'upload delle attestazioni appositamente rilasciate dall'Ateneo in cui sono state svolte le attività di cui si chiede il riconoscimento.

Nella suddetta attestazione devono essere riportati TUTTI i seguenti dati:

- le denominazioni delle attività svolte;
- gli obiettivi formativi, i contenuti e/o i programmi dei corsi;
- i SSD di riferimento;
- il numero dei CFU conseguiti;
- le date di superamento dei relativi esami e le votazioni conseguite;
- le modalità di acquisizione dei crediti (in presenza o in modalità telematica).

I suddetti dati non possono essere oggetto di autocertificazione.

In alternativa, è possibile effettuare l'upload di una certificazione, rilasciata dall'Ateneo in cui è stata svolta l'attività, contenente la denominazione dell'attività svolta e il numero dei CFU conseguiti, in cui si attesti che l'attività svolta sia coerente per obiettivi e contenuti con quanto previsto dal D.M. 616/2017 e riconosciuta dall'Ateneo come valida ai fini della certificazione di cui allo stesso D.M. 616/2017;

- l) le istanze incomplete sprovviste della suddetta documentazione non sono prese in considerazione;
- m) gli esami svolti presso altri Atenei e convalidati dall'Università Roma Tre nell'ambito di un corso di laurea sono assimilati agli esami svolti presso altro Ateneo (anche per questi quindi è richiesta la presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ateneo in cui tali esami sono stati svolti);
- n) la convalida delle attività pregresse non è automatica: le istanze di riconoscimento sono oggetto di valutazione di un'apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile.